

Convegno "Le novità di inizio anno"



Legge di Bilancio 2023: Congedo Parentale e Assegno Unico Universale

Dott.ssa Mariagrazia di Nunzio

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
e ANCL UP di Milano.





LE MISURE CHE LA LEGGE DI BILANCIO 2023 RISERVA ALLA TUTELA ECONOMICA DELLA FAMIGLIA: CONGEDO PARENTALE E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Milano, 8 febbraio 2023

Dott.ssa Mariagrazia di Nunzio

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.



CONGEDO PARENTALE

Dott.ssa Mariagrazia di Nunzio

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

CONGEDO PARENTALE (L. 197/2022 art. 1 co 359)



Tra le misure che la legge di bilancio riserva alla **famiglia**, vi è un **rafforzamento del trattamento economico** riconosciuto in occasione del **congedo parentale**.

Nuovo piccolo, ma significativo, intervento sulla norma che disciplina i congedi parentali, già abbondantemente modificata dal recente Decreto conciliazione vita lavoro (a modifica dell'art. 34, co.1, D.lgs. n. 151/01).

CONGEDO PARENTALE (L. 197/2022 art. 1 co 359)

DESTINATARI	CONDIZIONI	COSA SPETTA
ENTRAMBI I GENITORI IN ALTERNATIVA	ENTRO IL 6 ANNO DI VITA DEL BAMBINO O DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE NEL CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO	1 DEI 9 MESI DI CONGEDO PARENTALE È INDENNIZZATO AL 80% DELLA RETRIBUZIONE ANZICHÉ AL 30%
	AI LAVORATORI CHE TERMINANO IL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ O, IN ALTERNATIVA, DI PATERNITÀ DOPO IL 31 DICEMBRE 2022	

Si è attualmente in attesa della circolare operativa Inps (come annunciato da Circ. Inps n. 4 del 16 Gennaio 2023)

Restyling Congedo Parentale (capo V del Dlgs n. 151/2001)

Direttiva Ue 1158/2019

SCOPO:

raggiungere un **equilibrio tra attività professionale e vita familiare** per contribuire al conseguimento della **parità di Genere**, promuovendo la **partecipazione delle donne al mercato del lavoro** e l'**equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne**, e colmare il divario retributivo di genere

L. 197/2022 art. 1 co 359

1 dei 9 mesi di congedo parentale indennizzato è pari a 80% della retribuzione anziché al 30% entro il 6 anno di età del bambino o di ingresso in famiglia a condizione che genitori abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022



D.Lgs 105 del 30 Giugno 2022 recependo la direttiva UE **modifica:**

- disciplina del **periodo indennizzabile di fruizione del congedo (da 6 a 9 mesi)**
- aumenta il **periodo in cui richiedere il congedo parentale (da 6 anni a 12 anni)**
- **diversa modalità di calcolo dell'indennità (incidenza dei ratei)**
- **periodo computato nell'anzianità di servizio e non da luogo a riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità**
- se reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, l'indennità è dovuta anche per gli ulteriori periodi di congedo

CONGEDO PARENTALE

Condizione del Figlio	Durata	Indennità
<p>12 anni di vita del bambino o dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrambi i genitori: 10 mesi di congedo elevabili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi • Madre: massimo 6 mesi • Padre: 6 mesi (elevabili a 7) • Genitore solo: 11 mesi di congedo • Uno solo genitore, con successivo ingresso del secondo genitore (es tardivo riconoscimento del figlio): 10 mesi (11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi) 	<p>9 mesi indennizzati 8 mesi al 30% e 1 mese all'80% della retribuzione (quest'ultimo entro i 6 anni di vita o ingresso del bambino e a condizione che i genitori abbiano concluso il congedo di maternità/ congedo padre dopo il 31.12.2022) oppure 9 mesi al 30% della retribuzione (se i genitori hanno concluso il congedo di maternità/ congedo padre prima del 31.12.2022)</p> <p>(madre 3 mesi+ padre 3 mesi+ 3 madre o padre)</p> <p>11 mesi indennizzati in caso di reddito sottosoglia (< a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione a carico AGO)</p>

CONGEDO PARENTALE

ESEMPIO		
MADRE	PADRE	NOTE
FRUISCE DI 6 MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO	POTRA' FRUIRE SOLO DI 5 MESI DI CUI 3 INDENNIZZATI	= 11 MESI DI CONGEDO DI CUI 9 INDENNIZZATI
ESEMPIO		
PADRE	MADRE	NOTE
FRUISCE DI 7 MESI DI CONGEDO (6 INDENNIZZATI E 1 NON INDENNIZZATO)	POTRA' FRUIRE SOLO DI 4 MESI DI CUI 3 INDENNIZZATI	= 11 MESI DI CONGEDO DI CUI 9 INDENNIZZATI

CONGEDO PARENTALE

ESEMPI CON REDDITI SOTTOSOGLIA

MADRE	PADRE	NOTE
<p>FRUISCE DI 4 MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO (3 MESI MADRE+ 1 MESE IN COMUNE TRA I GENITORI)</p>	<p>POTRA' FRUIRE SOLO DI 7 MESI DI CUI 3 INDENNIZZATI + 2 MESI INDENNIZZATI IN COMUNE TRA I GENITORI E ULTERIORI 2 MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO IN RELAZIONE AL REDDITO SOTTOSOGLIA</p>	<p>= 11 MESI DI CONGEDO DI CUI 11 INDENNIZZATI</p>

CONGEDO PARENTALE

ESEMPI CON REDDITI SOTTOSOGGLIA

PADRE	MADRE	NOTE
<p>FRUISCE DI 5 MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO (3 MESI PADRE+ 2 MESE IN COMUNE TRA I GENITORI)</p>	<p>POTRA' FRUIRE SOLO DI 6 MESI DI CUI 1 IN COMUNE TRA I GENITORI E ULTERIORI 2 MESI DI CONGEDO INDENNIZZATO IN RELAZIONE AL REDDITO SOTTOSOGGLIA</p>	<p>= 11 MESI DI CONGEDO DI CUI 11 INDENNIZZATI</p>

CONGEDO PARENTALE

LA DOMANDA

Mess. INPS 4 agosto 2022 n. 3066; Circ. INPS 27 ottobre 2022 n. 122; Mess. INPS 8 novembre 2022 n. 4025.

Nelle more degli aggiornamenti procedurali era comunque possibile fruire dei congedi parentali come modificati a seguito del Decreto “conciliazione vita-lavoro”, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente.

PERIODI DI ASTENSIONE FRUITI TRA IL 13 AGOSTO 2022 E L'8 NOVEMBRE 2022	PERIODI DI ASTENSIONE SUCCESSIVI ALL'8 NOVEMBRE 2022
LE DOMANDE DI CONGEDO PARENTALE DEI DIPENDENTI POSSONO RIGUARDARE ANCHE PERIODI DI ASTENSIONE PRECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA STESSA, PURCHÉ RELATIVI A PERIODI DI ASTENSIONE FRUITI TRA IL 13 AGOSTO 2022 E L'8 NOVEMBRE 2022 (RISPETTIVAMENTE, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 105/2022 E DATA DEL MESSAGGIO INPS)	PER I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE SUCCESSIVI ALL'8 NOVEMBRE 2022, LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE (COME DI CONSUETO) PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO DI FRUIZIONE O, AL MASSIMO, IL GIORNO STESSO

N.B. Si precisa che, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le **domande** telematiche **già presentate** prima dell'aggiornamento procedurale INPS sono considerate **valide**, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

CONGEDO PARENTALE

Modifica all'art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001

VERSIONE PREVIGENTE

“I periodi di congedo parentale **sono computati nell'anzianità di servizio**, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.

NUOVA VERSIONE

I periodi di congedo parentale **sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.**

CONGEDO PARENTALE

ESTENSIONE DELLA TUTELA ANCHE A LAVORATORI ISCRITTI/E ALLA GESTIONE SEPARATA E AUTONOMI/E

SI RICORDA CHE IL D.LGS, DAL 13 AGOSTO 2022 HA ESTESO LA PORTATA DEL CONGEDO PARENTALE DI AUTONOMI/E E ISCRITTI/E ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dott.ssa Mariagrazia di Nunzio

Consulente del Lavoro.

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (L. 197/2022 art. 1 co 357 e ss)



Per rafforzare in modo generalizzato la tutela economica della famiglia, **la legge di stabilità 2023 punta sull'innalzamento dell'assegno unico universale introdotto dal 1.3.2022 dal Dlgs n. 230/2021.**

Legge di Bilancio 2023 **conferma** in gran parte la **disciplina vigente**, **introducendo alcune novità all'Assegno Unico Universale.**

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (L. 197/2022 art. 1 co 357 e ss)



Il trattamento si **qualifica** come un vero e proprio **sostegno economico previsto per le famiglie**

È **“unico”**: perché mira a **semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità ed sostituisce tutte le misure compensative** (detrazioni, assegno nucleo familiare, ecc) eccezion fatta per il bonus asilo nido.

E' **“universale”** perché è garantito a **tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.**

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (L. 197/2022 art. 1 co 357 e ss)



Il comma 357 della legge di Bilancio 2023 prevede una **serie di interventi chirurgici sull'art. 4 e 5 del Dlgs n. 230/2021** che disciplina la misura mensile della prestazione destinata al nucleo familiare, di seguito elencati:

- **incremento del 50% per i nuclei con figli di età inferiore ad un anno;**
- **incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e con ISEE fino a 40.000 euro, in presenza di figli di età compresa tra uno e tre anni;**
- **incremento del 50% della maggiorazione forfettaria di euro 100 mensile per i nuclei familiari con quattro o più figli ;**
- **Conferma e stabilizzazione degli importi base e maggiorazioni riconosciuti per i figli disabili a carico senza limiti di età.**

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L'Assegno Unico e Universale:

✓ è una **prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni** che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;

✓ spetta a **tutti i nuclei familiari** indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;

✓ ha **un importo commisurato all'ISEE**; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

IMPORTI A REGIME (DECRETO LEGISLATIVO 230/2021) DOPO LE **MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023**

<p>Per ciascun figlio minorenni e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età (articolo 4 co. 1)</p>	<p>Importo pari a 175 euro mensili.</p> <ul style="list-style-type: none">• per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena• per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro• per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
<p>Per ciascun figlio minorenni di età inferiore a un anno e per ciascun figlio minorenni di età compresa tra uno e tre anni per Livelli di ISEE fino a 40.000 euro (articolo 4 co. 1 aggiunto dalla legge di bilancio 2023).</p>	<p>Gli importi di cui sopra, rivalutati in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, sono incrementati del 50 per cento.</p>
<p>Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età (articolo 4 co. 2)</p>	<p>Importo pari a 85 euro mensili.</p> <ul style="list-style-type: none">• per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro Tale importo spetta in misura piena• per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro• per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

IMPORTI A REGIME (DECRETO LEGISLATIVO 230/2021) DOPO LE **MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023**

Maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo
(articolo 4 co. 3)

L'importo è maggiorato di **85 euro mensili**.

- . per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro tale importo spetta in misura piena
- . per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a **15 euro** in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro
- . per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Maggiorazione per ciascun figlio con disabilità minorenni o disabile fino al 21mo anno
(articolo 4 co.4)

Dal 1 gennaio 2023 (**la legge di bilancio 2023 ha reso tale misura strutturale**) se il figlio è minorenne ed anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi sopra individuati (v. figli minorenni) **pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media** .

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

IMPORTI A REGIME (DECRETO LEGISLATIVO 230/2021) DOPO LE **MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023**

Maggiorazione giovani madri	per	per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi normalmente spettanti pari a 20 euro mensili
Maggiorazione entrambi genitori lavoratori titolari di reddito da lavoro		ove entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (articolo 4 co. 8) <ul style="list-style-type: none">• Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.• Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.• Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Maggiorazione Forfettaria		dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo (articolo 4 co. 10). Dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile è incrementata del 50 per cento.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

IMPORTI A REGIME (DECRETO LEGISLATIVO 230/2021) DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

maggiorazione temporanea esclusivamente per i nuclei familiari aventi un **ISEE inferiore ad euro 25.000** che nel corso dell'anno 2021 abbiano effettivamente percepito l'Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. "ANF") in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La predetta maggiorazione mensile spetterà:

- per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Maggiorazione temporanea

L'importo della maggiorazione temporanea (calcolata da INPS) è pari a l'ammontare mensile della componente familiare + l'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

Per **componente familiare** si intende:

- per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella A allegata al decreto;
- per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della tabella B.

Per **componente fiscale** si intende:

- nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni dall'IRPEF per i figli, determinati, sulla base della tabella C allegata al decreto, per ciascun genitore;
- nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'importo del valore teorico della detrazione dall'IRPEF per i figli, determinato per il solo richiedente sulla base della tabella D.

LL

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

LA DOMANDA PER L'AUU

Dal 2023 non sarà necessario ripresentare la domanda per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero: maggior numero di figli, raggiungimento dell'età che li esclude dall'accesso (22 anni) modifica dell'ISEE cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare.

Le istruzioni in materia sono state pubblicate dall'INPS nella circolare 132 del 15 dicembre 2022.

RIVALUTAZIONE DELL'AUU

Si sottolinea che l'assegno unico, come le altre prestazioni INPS, è correlato all'andamento dell'inflazione. Quindi visto il recente forte innalzamento dell'indice dei prezzi degli ultimi mesi, a gennaio 2023 l'importo mensile sarà rivalutato almeno del 9% (ipotesi di tasso a annuale 2022), anche senza alcuna modifica normativa. Il valore dell'assegno unico mensile dovrebbe passare quindi da 175 euro a 196 euro, per le famiglie con ISEE a 15mila euro, da 50 a 55 euro mensili, per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

